

ISSN 1971-9892

**Leggi regionali che "cristallizzano"
principi costituzionali: note critiche alla
sent. 204/2025 della Corte costituzionale**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ROBERTO BIN

01 luglio 2026

ROBERTO BIN

Leggi regionali che “cristallizzano” principi costituzionali: note critiche alla sent. 204/2025 della Corte costituzionale

TITLE *Regional Laws “crystallising” Constitutional Principles: A Critical Analysis of Judgment No. 204/2025 of the Italian Constitutional Court*

ABSTRACT Lo scritto esamina criticamente la sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale, con particolare riguardo alla censura rivolta alla legge toscana sul suicidio medicalmente assistito per avere “cristallizzato” i principi enunciati dalla stessa Corte. Il contributo mette in discussione l’idea che il rinvio regionale alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 integri una indebita novazione della fonte, evidenziando la funzione organizzativa e procedurale della legge regionale.

The article critically examines Judgment No. 204 of 2025 of the Italian Constitutional Court, focusing on the Court’s criticism of the Tuscan law on medically assisted suicide for having “crystallised” the principles laid down by the Court itself. It questions the view that the regional reference to Judgments No. 242 of 2019 and No. 135 of 2024 amounts to an improper novation of the legal source, stressing instead the organisational and procedural function of the regional law.

KEYWORDS Suicidio medicalmente assistito; Legislazione regionale; Riparto di competenze; Cristallizzazione dei principi costituzionali.

Medically Assisted Suicide; Regional Legislation; Allocation of Legislative Powers; Crystallisation of Constitutional Principles.





1. In natura, la “cristallizzazione” è un processo assai diffuso di passaggio dallo stato liquido a quello solido: dalla goccia d’acqua al chicco di neve, per intenderci. Banalizzando, si dice che la “cristallizzazione” è un processo che fa diminuire l’entropia, cioè il disordine del sistema. In questo senso si può dire, impiegando la terminologia della Corte costituzionale nella [sent. 204/2025](#), che la legge toscana ha voluto “cristallizzare” le procedure per assicurare l’assistenza da parte del Servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire. Si è preoccupata, cioè, di non lasciare soli gli operatori sanitari di fronte ad un problema così difficile, quello cioè di tradurre i principi dettati dalla stessa Corte costituzionale nella [sent. 242/2019](#), e poi nella [sent. 135/2024](#), in comportamenti adeguati alla richiesta dei pazienti. In via generale, “cristallizzare” principi costituzionali in procedure amministrative adeguate sembra descrivere bene il compito proprio della legge. E invece per la Corte costituzionale vale il contrario.

‘Cristallizzazione’ è un termine che ricorre di rado nella giurisprudenza costituzionale, quasi mai con uno specifico scopo tecnico all’interno dell’argomentazione: lo si è impiegato in un passato ormai lontano soprattutto a proposito della nozione di giudice naturale - che «non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale» ([sent. 139/1971](#), poi puntualmente richiamata). Ma improvvisamente compare nella [sent. 177/2021](#) (rel. Navarreta), in cui si contesta un’altra legge della Regione Toscana (l.r. 82/2020), rea di aver introdotto un limite di potenza agli impianti fotovoltaici, derogando alle Linee guida che assegnano all’atto di pianificazione il compito di escluderne l’installazione in determinate aree. In questo caso, però, si contrapponeva il carattere generale e vincolante della disposizione regionale impugnata, che «“cristallizza” il precetto della “non idoneità” in tutto il territorio regionale», alla elasticità della valutazioni in concreto dei tanti interessi coinvolti, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo.

Al contrario, alla legislazione toscana sull’aiuto a morire non si può certo rimproverare di sottrarre spazio al procedimento amministrativo e al connesso bilanciamento in concreto degli interessi. Tutto all’opposto, dovrebbe essere apprezzato il tentativo di una Regione di non lasciare i propri operatori sanitari senza il conforto di regole che ne alleggeriscano la responsabilità in questioni così delicate e dolorose.

2. La “cristallizzazione” di cui si lamenta la Corte nella sentenza in commento avrebbe come oggetto (liquido) i principi elaborati dalla Corte costituzionale e come loro trasformazione (solida) le procedure amministrative prescritte agli operatori sanitari: come annuncia il “preambolo” della legge toscana, essa «detta norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio l’esercizio delle funzioni che la giurisprudenza costituzionale attribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi». Ma in queste procedure non c’è nulla che incida sui principi elaborati dalla Corte,

che sono citati ma non richiamati: la legge toscana – riconosce la Corte - «mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvenivano, come sopra argomentato, nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze di questa Corte [n. 242 del 2019](#) e [n. 135 del 2024](#)». E allora?

Molte parole la Corte impiega per riaffermare la competenza del legislatore regionale a intervenire nella materia anche in assenza di una legge statale che recepisca i principi fissati dalla stessa Corte costituzionale: il vizio della legge toscana starebbe invece in questo: che «in taluni casi le [sue] disposizioni... finiscono per riprodurre indebitamente o addirittura per incidere indirettamente sull’estensione concreta dei diritti in gioco». Ciò che alla legislazione regionale deve ritenersi precluso «è stabilire essa stessa che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria», che è materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qui la violazione dei limiti risiederebbe nella norma regionale che «direttamente individua, “[f]ino all’entrata in vigore della disciplina statale”, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze [n. 242 del 2019](#) e [n. 135 del 2024](#), e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017». Infatti «nella disposizione impugnata il richiamo alle suddette sentenze realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte». Questo è lo stupefacente principio che la Corte estrae dalla sua faretra, attribuendolo però alla «consolidata giurisprudenza costituzionale»: che «la novazione delle fonti in materia civile... non è consentita al legislatore regionale e si risolve in una violazione delle competenze statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.».

Si avvale della citazione di due precedenti, che però non sono affatto conferenti.

Il primo ([sent. 239/2022](#)) riguarda una legge pugliese che disciplina la videosorveglianza presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, argomenti sicuramente rientranti in una “materia” riservata; il secondo ([sent. 35/2011](#)) colpisce una legge lucana che attribuiva la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria alla polizia locale. Due plateali violazioni dei limiti “di materia” che nulla hanno a che fare con la «novazione dei principi ordinamentali» che ora si rimprovera alla legge toscana. La quale si limita a dire (art. 2.1) che «Fino all’entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale [242/2019](#) e [135/2024](#), con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)». Dove sta la “novazione della fonte”?



3. L'argomentazione della Corte si articola in due passaggi che lasciano alquanto stupiti:

a) «le sentenze [n. 242 del 2019](#) e [n. 135 del 2024](#), definendo l'ambito applicativo della causa di non punibilità dell'aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno innovato l'ordinamento civile e penale»;

b) «il richiamo alle suddette sentenze realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte».

Che le sentenze della Corte, specie quelle di rigetto (come la sent. 135/2024), innovino l'ordinamento giuridico è affermazione alquanto compromettente e indubbiamente interessante, che meriterebbe un approfondimento teorico a cui la Corte si sottrae e per il quale però non è certo questa la sede adatta; che poi il semplice richiamo contenuto in una legge ad una sentenza (e ai suoi principi) comporti la novazione della fonte che tali principi esprime è affermazione altrettanto compromettente e indubbiamente interessante, anche questa incompatibile però con i limiti ristretti di questo scritto. Essendo in queste due affermazioni apodittiche contenuta la ratio decidendi che porta alla dichiarazione di illegittimità della legge toscana, dalla Corte costituzionale ci si doveva attendere qualcosa di più: che invece non c'è.

C'è soltanto un'ulteriore affermazione che lascia ancor più interdetti: le leggi regionali non possono "cristallizzare" nelle proprie disposizioni «principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch'essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». Significa qualcosa quell'accenno ad un possibile futuro overruling? O è solo un fuordopera?